

# COMUNE DI MIRTO

PROVINCIA DI MESSINA

## ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE E ASSEGNO DI MATERNITA'

### RIVALUTAZIONE PER L'ANNO 2012 DELLA MISURA DEGLI ASSEGNI E DEI REQUISITI ECONOMICI

RA N. 2880

#### 1) ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

L'assegno per il nucleo familiare viene corrisposto ai nuclei familiari con almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.

#### REQUISITI

- Essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, com. 5, della legge n. 388/00);
- Nucleo familiare composto almeno da un genitore e tre figli minori di anni 18, facenti parte della stessa famiglia anagrafica;
- Risorse reddituali e patrimoniali del nucleo familiare non superiori a quelle previste dall'Indicatore della Situazione Economica (I.S.E.) valevole per l'assegno.

Per l'anno 2012 il valore dell'indicatore della situazione economica, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre minori, è pari a Euro 24.377,39 (Per nuclei familiari con diversa composizione, il requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal decreto legislativo n. 109/98- rif. Comma i, art. 65, legge n. 448/1998).

#### MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Il Comune, dopo aver controllato la sussistenza di tutti i requisiti, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS paga gli assegni con cadenza semestrale posticipata. L'assegno al nucleo familiare con tre figli minori non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali e può essere cumulato con analoghe provvidenze erogate dagli Enti Locali e dall'Inps.

Per ottenere gli assegni relativi all'anno 2012, il richiedente deve presentare la domanda al Comune di residenza entro il termine perentorio del 31 gennaio 2013.

#### 2) ASSEGNO DI MATERNITA'

L'assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Possono presentare la domanda le madri: - Cittadine italiane - Cittadine comunitarie - Cittadine non comunitarie residenti in Italia a condizione che le stesse, all'atto della presentazione della domanda, risultino in possesso del "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo" (art. 9 del D. Lgs. 286/1998 - modificato dal D. Lgs 3/2007).

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'Indicatore della situazione economica, con riferimento a nuclei familiari composti da tre componenti, è pari a Euro 33.857,51.

#### DOMANDA PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO

La domanda per l'assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l'indennità di maternità erogata dall'INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio. In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento.

L'Ufficio Solidarietà Sociale di questo Comune nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì è a disposizione degli interessati per l'istruttoria delle pratiche e per ogni eventuale chiarimento in merito.

Dalla Residenza Municipale li 02.05.2012



IL SINDACO